

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Autocertificazione dei Diritti Morali)**  
**(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ prov.(\_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
domiciliato/a in \_\_\_\_\_ prov.(\_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**consapevole delle conseguenze penali derivanti, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi,**

**DICHIARA**

**di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 comma 2 e comma 4 del Decreto Legislativo 114/98, ovvero:**

- Art. 5 comma 2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Art. 5 comma 4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

**Data** \_\_\_\_\_

**Luogo** \_\_\_\_\_ **Firma (leggibile)** \_\_\_\_\_